

Principio contabile degli enti non profit ai blocchi di partenza

Il documento si applica agli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2011

A distanza di 7 mesi esatti dalla pubblicazione in forma di bozza, è stato approvato nella sua **versione definitiva** il primo Principio contabile per la redazione del bilancio degli enti non profit (ENP). Lo hanno annunciato ieri il CNDCEC, l'Agencia per le Onlus (ora denominata Agencia per il Terzo settore) e l'OIC.

Il documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica che si è conclusa nel mese di gennaio 2011, e verrà applicato a partire dagli **esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011**, anche se ne viene raccomandata l'applicazione anticipata.

Rispetto al documento sottoposto a consultazione pubblica (si veda "Al via il primo Principio contabile per gli enti non profit", del 20 ottobre 2010), l'impostazione generale è rimasta immutata, mentre sono stati modificati, a seguito delle osservazioni pervenute, alcuni aspetti tecnici.

Più in particolare, è stata posta maggiore attenzione all'esame del principio della competenza economica e sono state maggiormente dettagliate le indicazioni per gli enti non profit di minori dimensioni, cioè quelli con proventi e **ricavi** annui **inferiori a 250.000 euro**.

Secondo il Principio contabile, i bilanci degli ENP dovrebbero, anche laddove non siano presenti norme cogenti, essere redatti secondo il **principio della competenza economica**, in quanto esso costituisce la tecnica di rilevazione più adatta per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Occorre, comunque, considerare la particolare natura degli enti in esame, in relazione ai quali spesso **non risulta ravvisabile** – contrariamente a quanto solitamente avviene nella prassi delle imprese – una **correlazione tra i costi** di competenza dell'esercizio **e i ricavi** (donazioni e contributi) conseguiti nello stesso periodo di tempo. In tali fattispecie, la competenza economica dei costi deve essere individuata non già in relazione al ricavo conseguito, bensì quando:

- il **processo produttivo** dei beni o dei servizi è stato **completato**;

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

- l'**erogazione è avvenuta**, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o di godimento (nel caso di beni e servizi destinati a collettività individuate), ovvero il bene o il servizio è divenuto di pubblico beneficio o dominio (nel caso di attività a beneficio diffuso, quali le attività di ricerca, culturali, eccetera).

Principio di cassa per gli ENP minori

Il Principio contabile consente, comunque, agli **ENP di minori dimensioni**, contraddistinti da strutture amministrative normalmente esigue, di redigere il bilancio secondo il **principio di cassa**, fermo restando, comunque, il rispetto dei postulati esposti nel medesimo Principio contabile.

Viene, inoltre, raccomandato anche gli enti di minori dimensioni di redigere il proprio bilancio in base alla competenza economica ogniqualvolta questo sia possibile sotto il profilo delle risorse e rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente.

Si ricorda, infine, che il documento in commento costituisce la base per l'elaborazione dei successivi Principi, dedicati alla contabilizzazione di specifiche poste di bilancio, come per esempio le erogazioni liberali e le immobilizzazioni.